

Solar Power All Risks Convenzione Installatori

Contratto di Assicurazione Rami Danni.

Glossario e Condizioni di Assicurazione

Glossario e Condizioni di Assicurazione



Solar Power All Risks
Convenzione Installatori

Indice

Glossario	pag. 1 di 2
Condizioni di Assicurazione	pag. 1 di 17
1 - Condizioni generali	pag. 1 di 17
2 - Sezione I - Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Diretti	pag. 6 di 17
3 - Sezione II - Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Indiretti	pag. 13 di 17
4 - Sezione III - Ricorso terzi	pag. 16 di 17
5 - Sezione IV - Condizioni particolari aggiuntive	pag. 17 di 17

Glossario

Ai termini ed espressioni seguenti, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Altezza minima: la minima distanza in linea verticale del più basso dei moduli fotovoltaici che compongono l'impianto da terra o da piani facilmente accessibili, intendendosi per tali piani a cui è possibile avere libero accesso senza l'uso di mezzi artificiosi o particolare agilità personale.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Atto di sabotaggio organizzato: atto di chi, per motivi, politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.

Atti di terzi: Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici, incendio doloso, furto delle cose assicurate, atti di terrorismo (ad esclusione degli attacchi di natura chimica e batteriologica) e sabotaggio.

Atto di terrorismo: atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

Compagnia: l'impresa assicuratrice, cioè Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito indicata anche come "ZIP".

Comunicazioni: lo scambio di informazioni o notizie tra le Parti effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Cose assicurate: i beni oggetto della copertura assicurativa (vedi "Macchinario").

Danno indennizzabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali deducibili (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Data di entrata in esercizio: si intende la prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le seguenti condizioni:

- 1) l'impianto è collegato in parallelo con il sistema elettrico;
- 2) risultano installati tutti i contatori necessari per la contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la rete;
- 3) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell'accesso alle reti.

Deducibile: Franchigia o scoperto da applicarsi per ogni sinistro.

Franchigia: l'importo prestabilito in cifra fissa che l'Assicurato tiene a suo carico in caso di Sinistro e per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo.

Fenomeno elettrico: tutti i danni derivanti ai Macchinari da guasti e/o rotture originati da cause esterne di natura elettrica.

Guasti macchine: tutti i danni derivanti ai Macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica.

Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sè o per altri (artt. 624 c.p.).

GSE (Gestore Servizi Elettrici) spa: il GSE (Gestore Servizi Elettrici) è il soggetto attuatore che qualifica gli impianti fotovoltaici, eroga gli incentivi ed effettua attività di verifica.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro a termini di Polizza.

Intermediario assicurativo: la persona fisica o giuridica, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Macchinario: l'impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, sistemi antifurto dedicati e tutto quanto necessita al funzionamento dell'impianto.

Massimale: somma sino a concorrenza della quale la Compagnia presta la garanzia.

Modulo di attivazione: Il singolo documento emesso dalla Compagnia, che attesta l'ingresso in copertura di un singolo impianto alle condizioni tutte di polizza.

Periodo di Indennizzo: (specifico per l'Assicurazione Danni Indiretti) Il periodo che ha inizio alla data di denuncia del Sinistro, avente come limite la durata indicata all'articolo 3.6 – Sezione II Danni Indiretti, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del Sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del Sinistro.

Polizza: il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione.

Polizza convenzione: il contratto tra il Contraente e la Compagnia.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Questionario di prodotto: il documento che il Contraente deve compilare prima della stipulazione dell'Assicurazione contro i danni al Macchinario. Esso forma parte integrante della Polizza e contiene le informazioni relative al Macchinario. Le informazioni fornite dal Contraente servono alla Compagnia per valutare il Rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scoperto: la percentuale del Danno indennizzabile che viene dedotta dal Danno indennizzabile stesso e che l'Assicurato tiene a suo carico.

Simplo di polizza: la scheda sulla quale sono riepilogati i dati amministrativi e tecnici della copertura assicurativa.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Somma Assicurata: il valore assicurabile alla Partita Macchinario, intendendosi con valore assicurabile il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con un bene nuovo uguale oppure, se questo non fosse più disponibile, con un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Condizioni di Assicurazione

Avvertenza: a norma dell'articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private", e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato sulle clausole evidenziate in grassetto che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato.

Articolo 1.1 **Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi" del Codice Civile.

Articolo 1.2 **Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti, ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successive, ivi compresa la regolazione del Premio, l'Assicurazione rimane sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, sia per quanto riguarda la Polizza che i singoli Moduli di attivazione, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile "Mancato pagamento del premio". Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.**

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'Articolo 1.7 "Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Articolo 1.3 **Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 1.4 **Aggravamento del Rischio**

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, la Compagnia ha il diritto di recedere, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile "Aggravamento del rischio", dal contratto, oppure di proporre differenti condizioni di assunzione del rischio. La mancata comunicazione alla Compagnia degli aggravamenti di Rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Articolo 1.5 **Diminuzione del Rischio**

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Del C.C. "Diminuzione del rischio" e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 1.6

Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. In caso di recesso per Sinistro esercitato dalla Compagnia la stessa sarà tenuta a rimborsare, entro i quindici giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di Premio imponibile relativa al Periodo di assicurazione non goduto. Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non possono essere interpretati come rinuncia della Compagnia ad avvalersi della facoltà di recesso.

Articolo 1.7

Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

Il contratto è stipulato per una durata annuale senza tacito rinnovo.

I singoli Moduli di attivazione decorrono dalle ore 24 del giorno riportato nel Simplo di Polizza alla voce "Effetto" e scadono alle ore 24 del giorno riportato nel Simplo di Polizza alla voce "Scadenza", che deve corrispondere alla scadenza annuale successiva della Polizza convenzione.

Se sulla scheda di una Polizza compare la dicitura "Facoltà di rinnovo" la Compagnia si riserva la facoltà di proporre il rinnovo del contratto eventualmente formulando diverse condizioni contrattuali e/o variazioni di premio rispetto a quelle applicate al contratto in essere.

Le eventuali indicazioni circa le condizioni di rinnovo sono fornite presso l'Intermediario Assicurativo al quale è assegnato il presente contratto trenta giorni prima della scadenza del contratto stesso. Il Contraente, dopo aver preso visione delle condizioni, può accettarle attraverso il pagamento del Premio; qualora non dovesse accettarle, il contratto si intende risolto dalle ore 24.00 del giorno della scadenza dello stesso.

Articolo 1.8

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 1.9

Foro competente – risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della sede legale del convenuto, ovvero quello ove ha sede l'intermediario assicurativo a cui è assegnato il contratto. Qualora l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (ex art. 3, D.Lgs 206/2005), è competente il foro di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

Articolo 1.10

Rinvio alle norme di legge

L'Assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge di volta in volta applicabili.

Articolo 1.11

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 1.12

Ispezione alle Cose assicurate

La Compagnia ha sempre il diritto di visitare le Cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni, anche in occasione della compilazione del Questionario di prodotto.

Articolo 1.13 Valutazione del Rischio

Le circostanze influenti sulla valutazione del Rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato, rese ai fini del presente contratto anche per tramite del Questionario di prodotto, in base ai cui estremi, la Compagnia ha prestato il suo consenso e determinato il Premio.

Articolo 1.14 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, **altera dolosamente le tracce ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.**

Articolo 1.15 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Articolo 1.16 Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro, secondo i criteri di valutazione di cui all'art. "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno" per la Sezione I e di cui agli Articoli "Determinazione dell'Indennizzo" per la Sezione II;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. "Procedura per la valutazione del danno" comma b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai commi c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Articolo 1.17

Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del Sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno **in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del Sinistro.**

Articolo 1.18

Assicurazioni presso diversi assicuratori

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia e/o all'Intermediario al quale è assegnato il contratto l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di Sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza, indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il Contraente/Assicurato omette dolosamente di dare tali comunicazioni, la Compagnia non è tenuta al pagamento dell'Indennizzo. Il Contraente/Assicurato è tenuto a richiedere a tutti gli assicuratori l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma degli indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicurazione insolvente - superi l'ammontare del danno, **la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.**

Articolo 1.19

Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. **per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.**

Articolo 1.20

Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il Sinistro stesso non sia stato determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato medesimo o del Contraente.

E' inoltre facoltà della Compagnia posticipare il pagamento dell'Indennizzo rispetto al limite di cui sopra, qualora:

- i. esistano dubbi circa il diritto dell'Assicurato all'Indennizzo, nel qual caso il pagamento è dovuto soltanto quando l'Assicurato fornisca la prova necessaria o la Compagnia accetti la responsabilità;
- ii. a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell'attività assicurata, siano state avviate indagini dell'Autorità competente nei confronti dell'Assicurato, nel qual caso il pagamento è dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l'Assicurato viene condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di Indennizzo in base alla Polizza, la copertura contemplata da questa Sezione non ha effetto.

Resta inteso che la Compagnia non pagherà interessi sugli Indennizzi trattenuti, se non nel caso di riconosciuta inadempienza.

Articolo 1.21

Buona fede

Si conviene che, l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, **semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior Premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva**, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si sia manifestata.

Articolo 1.22

Riduzione delle somme assicurate

In caso di Sinistro, **le somme assicurate con le singole partite di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le Cose assicurate, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali Franchigie e Scoperti senza corrispondente restituzione di Premio.** Qualora a seguito del Sinistro stesso la Compagnia decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Articolo 1.23

Pagamento del Premio e regolazione del Premio

Alla firma della presente convenzione e, in caso di rinnovo ai sensi dell'art. 1.7, entro 30 giorni dall'inizio di ogni annualità successiva il Contraente versa il Premio riportato sul Simplo di Polizza come Premio minimo anticipato, comunque acquisito dalla Compagnia, **pena la decadenza della copertura per tutti i Moduli di attivazione inclusi in Polizza.**

Con la cadenza prevista nel Simplo di Polizza alla voce "Frazionamento", ed entro 30 giorni dalla stessa cadenza, il Contraente si impegna a comunicare alla Compagnia l'elenco dei Moduli di Attivazione emessi nel periodo di riferimento; sulla base dei dati ricevuti la Compagnia effettuerà la regolazione del Premio come segue:

- A) Alla prima scadenza successiva alla sottoscrizione del contratto, o al rinnovo annuale, sommando:
I "premi alla firma" risultanti da tutti i Moduli di attivazione emessi durante il periodo a cui la regolazione del Premio fa riferimento
I "premi annuali" risultanti da tutti i Moduli di attivazione emessi durante le annualità precedenti e per i quali non sia stata inviata disdetta.
Dalla somma dei premi consuntivi così ottenuta verrà dedotto il Premio minimo anticipato.
- B) Nel caso di cadenza diversa da annuale, alle scadenze successive, sommando i "premi alla firma" risultanti da tutti i Moduli di attivazione emessi durante il periodo a cui la regolazione del Premio fa riferimento .
Dalla somma dei premi consuntivi così ottenuta verrà dedotto l'eventuale Premio minimo anticipato residuo dopo l'operazione di cui al precedente punto A.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti (con la cadenza prevista nel Simplo di Polizza alla voce "Frazionamento", ed entro 30 giorni dalla stessa cadenza) la comunicazione dei dati richiesti (elenco dei Moduli di Attivazione emessi nel periodo di riferimento) ovvero non paga i premi relativi alle regolazioni del Premio, in caso di Sinistro, liquidabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, il risarcimento sarà effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile. Il Risarcimento dovuto è ridotto, dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato/accertato in sede consultiva, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti per il periodo cui si riferisce la mancata regolazione. .

Articolo 1.24

Limiti di convenzione

Per ciascun Modulo di Attivazione il Contraente ha facoltà di attivare due o più garanzie fra quelle previste nella Polizza Convenzione. Solo le garanzie attivate saranno riportate nella sezione "Questionario di Prodotto" di ciascun Modulo di Attivazione e, su detta base, verrà calcolato il relativo Premio.

E' facoltà del Contraente inserire in copertura impianti aventi caratteristiche compatibili con quelle dichiarate nel Questionario di prodotto. Si conviene tra le parti che in nessun caso potranno essere inseriti in convenzione impianti di potenza superiore a 1 MW cadauno.

Articolo 1.25

Notifica dei rischi

Per ogni impianto da inserire in convenzione, il Contraente si impegna a comunicare, mediante l'apposito Questionario di prodotto, le peculiarità del Rischio, ferme restando le delimitazioni sugli impianti assicurabili riportati nell'Articolo **1.24 –Limiti di convenzione.**

2 - Sezione I

Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Diretti

Articolo 2.1

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati dopo la Data di entrata in esercizio al Macchinario assicurato, collaudato nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate in Polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne **sia la causa, salvo quanto stabilito dall'art. 2.2 - Esclusioni e dall'art. 2.3 - Delimitazioni e detrazioni. In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l'Assicurato decadrà dal diritto all'Indennizzo.**

Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle Cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

Articolo 2.2

Esclusioni

a) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- a1) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio, Furto, rapina, ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
- a2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a3) mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
- a4) dolo e/o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- a5) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle Cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
- a6) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione del Macchinario; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
- a7) difetti di cui il Contraente, l'Assicurato o il preposto all'esercizio del Macchinario erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l'uso della normale diligenza, al momento della stipula della Polizza;
- a8) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, l'installatore, il costruttore e/o manutentore;
- a9) fenomeno elettrico, guasti meccanici, elettrici ed elettronici del Macchinario (se non quanto previsto nell'apposita sub-sezione I, qualora attivata);
- a10) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell'Assicurato;
- a11) montaggio, smontaggio, manutenzione di Macchinario
- a12) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;

- a13) deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione e qualsiasi danno di natura estetica;
- a14) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di Macchinario;
- a15) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
- a16) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati, perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici;
- a17) inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del Macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
- a18) impiego di esplosivi in genere;
- a19) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione, roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
- a20) eruzione vulcanica e maremoto.

Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:

- a21) a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;

b) proprietà e beni esclusi:

- b1) Macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
- b2) Macchinario o parti di esso, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa in servizio anche se in connessione a lavori di manutenzione o revisione;
- b3) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro esterno dell'impianto;
- b4) pannelli "stand alone" utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali o per qualsiasi altra destinazione d'uso.

c) sono comunque sempre esclusi:

- c1) qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell'apposita sezione II, qualora attivata);
- c2) gli aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all'applicazione di leggi/ordinanze;
- c3) i difetti di rendimento;
- c4) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
- c5) i danni a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
- c6) ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche.

Articolo 2.3

Detrazioni e delimitazioni

In nessun caso la Compagnia è obbligata a pagare importo superiore a quello specificatamente stabilito nel Simplo di Polizza.

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato, per ciascun Sinistro che avvenga nel corso del periodo di Assicurazione, **previa detrazione del Deducibile specificatamente stabilito nel Simplo di Polizza.**

1. Relativamente ai danni causati alle Cose assicurate da: **alluvione, inondazione, franamento e/o smottamento del terreno, la Compagnia non indennizza somma superiore al 60% della somma assicurata nella partita Macchinario, se non diversamente indicato nel Simplo di Polizza.**
2. Relativamente ai danni causati alle Cose assicurate da: **Incendio, la Compagnia non indennizza somma superiore al 60% della somma assicurata nella partita Macchinario per Sinistro ed annualità, se non diversamente indicato nel Simplo di Polizza.**

Articolo 2.4

Valore delle Cose assicurate e determinazione del Danno

per esse non è operante il disposto dell'Art. 1.17 –

L'attribuzione del valore che le Cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

si stima il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del Danno si determina:

deducendo dal valore delle Cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 2.5 – Obblighi in caso di Sinistro.

Articolo 2.5

Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
- c) nel caso dei danni da Atti di terzi, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;
- d) conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre Cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Condizioni particolari sempre operanti

Articolo 2.6

Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;

a parziale deroga dell'art. 2.4 – Valore delle Cose assicurate e determinazione del Danno, le Parti convengono di stipulare l'Assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di Sinistro si determina:
 - a) l'ammontare del Danno e della rispettiva indennità come se l'Assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento d'indennità che, aggiunto all'importo di cui alla lettera a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo".

2. Agli effetti degli Artt. 1.17 "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", il supplemento di indennità è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del Sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "Assicurazione a nuovo", il supplemento di indennità viene ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "Somma Assicurata" meno "valore al momento del Sinistro" e la differenza "valore a nuovo" meno "valore al momento del Sinistro";
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del Sinistro, il supplemento di indennità diventa nullo.
3. Agli effetti dell'Indennizzo resta convenuto che **in nessun caso può comunque essere indennizzato, per ciascun Macchinario, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'art. 2.4 – Valore delle Cose assicurate e determinazione del Danno.**
4. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal Sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Compagnia, **purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.**
5. **L'Assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto Macchinari, attrezzature od arredamento di reparti in stato di attività.**
6. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di Polizza;

Articolo 2.7 Spese di demolizione e sgombero

La Compagnia indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro, **sino alla concorrenza del 15% del Danno indennizzabile, con il massimo di Euro 100.000 per Sinistro e per annualità, fermo quanto disposto all'Art. 1.19.**

Articolo 2.8 Deroga alla regola proporzionale

Relativamente alla partita Macchinario, a parziale deroga di quanto previsto dall' art. 1.17 – Assicurazione parziale, si conviene fra le Parti che, in caso di Sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale.

Articolo 2.9 Colpa Grave

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2.2 comma a4), la Compagnia risponde dei danni indennizzabili a termini di Polizza anche quando siano causati da o dovuti a colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata. **La presente estensione non è operante per l'intera Sub Sezione II Garanzia "Atti di Terzi".**

Articolo 2.10 Precisione su oggetto dell'Assicurazione

A parziale deroga di quanto riportato nell'art. 2.1 – Oggetto dell'Assicurazione, si precisa che, nel caso in cui i lavori di costruzione/montaggio del Macchinario assicurato fossero completati integralmente, ma l'impianto non fosse in esercizio secondo quanto disciplinato dalla definizione "Data di entrata in esercizio", l'impianto sarà coperto dalla presente Polizza, **ad esclusione della Sub Sezione I – Guasti Macchine e Fenomeno Elettrico e della Sezione II – Danni Indiretti** fino alla Data di entrata in esercizio.

Sub-Sezione I - Garanzia "guasto alle macchine e/o fenomeno elettrico"

La presente sub sezione è subordinata alla Sez.I "Danni Diretti" e pertanto quanto non disciplinato all'interno della sub sezione si riterrà normato in Sez.I "Danni Diretti".

Si sottolinea inoltre che le "Esclusioni" di cui all'art. 2.2. della Sez.I "Danni Diretti" si intendono valide anche per la presente sub sezione.

Con la presente garanzia, a parziale deroga di quanto riportato all'Art. 2.2 "Esclusioni" – comma a9 e comma a12, si indennizzano i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico e/o di guasti macchine al Macchinario, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto all'uso cui è destinato e collegato alla rete del Gestore, anche se derivanti da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di montaggio.

Sono inoltre compresi a titolo indicativo ma non limitativo, i danni derivanti da: incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione.

Sono esclusi i danni:

- a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori delle ubicazioni dell'Assicurato;
- b) i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici ed elettronici del Macchinario (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
 - controlli di funzionalità;
 - manutenzione preventiva;
 - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
 - eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna.

Sono inoltre compresi in garanzia i danni di serie derivanti da vizi di materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio. Gli stessi sono indennizzati secondo la seguente regola:

1° Sinistro:	100% dell'Indennizzo
2° Sinistro:	70% dell'Indennizzo
3° Sinistro:	40% dell'Indennizzo
4° Sinistro:	20% dell'Indennizzo
dal 5° Sinistro:	nessun Indennizzo

I danni imputabili a variazione di tensione, o da cause elettriche e/o magnetiche esterne, sono indennizzabili a condizione che i Macchinari assicurati siano protetti da apparecchi di protezione e stabilizzazione, e che la variazione di tensione abbia danneggiato, congiuntamente al Macchinario, anche la predetta apparecchiatura di protezione e stabilizzazione.

Agli effetti di questa garanzia, in nessun caso la Compagnia è obbligata a pagare per ciascun Sinistro più della somma assicurata alla partita Macchinario.

Si conviene tra le Parti che per i danni ad inverter con vetustà superiore a 10 anni non verrà corrisposto alcun indennizzo.

Per i danni ad inverter con vetustà inferiore ai 10 anni, gli stessi saranno indennizzabili applicando, a parziale deroga dell'ART. 1.20) delle C.G.A. - Pagamento dell'Indennizzo, un grado di vetustà convenzionalmente stabilito e comunque non inferiore a quanto riportato nella seguente tabella di degrado:

- Degrado nullo (zero percento) dal 1° al 3° anno compreso
- Degrado del 20% (venti percento) dal 4° al 5° anno compreso
- Degrado del 30% (trenta percento) fino al 6° anno compreso
- Degrado del 50% (cinquanta percento) fino al 7° anno compreso
- Degrado del 60% (sessanta percento) fino all'8° anno compreso
- Degrado del 70% (settanta percento) fino al 10° anno compreso

Sub-Sezione II - Garanzia "Atti di terzi"

(Valida solo se espressamente richiamata nel Simplo di Polizza)

A parziale deroga dell'art.2.2 comma a1), la Compagnia risponde dei danni derivanti da Atti di terzi. Per la presente Sub Sezione, come indicato all'Art. 2.10 "Colpa grave" sono esclusi i danni causati da o dovuti a colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere. Sono inoltre esclusi i danni da attacchi chimici.

Articolo 2.11

Limiti di Indennizzo

Relativamente ai danni causati alle Cose assicurate da Atti di terzi (eccetto il Furto), per impianti a terra, su serre o comunque con Altezza minima inferiore a 3 metri **la Compagnia non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata per Sinistro e annualità, con il limite di Euro 300.000,00 per Sinistro ed annualità;** per tutti gli altri tipo di impianti **la Compagnia non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata per Sinistro e annualità, con il limite di Euro 500.000,00 per Sinistro ed annualità.**

Relativamente ai danni derivati dal Furto delle Cose assicurate, la Compagnia **per tutte le tipologie di impianto non indennizzerà somma superiore al 30% della somma assicurata nella partita Macchinario con il limite di Euro 150.000,00 per Sinistro e annualità, e con il sottolimito pari al 30% della somma assicurata nella partita Macchinario con il limite di Euro 50.000,00 per tutti i danni ai cavi di collegamento** (di rame o di altro materiale).

Sono parificati ai danni del Furto i guasti causati alle Cose assicurate per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.

Articolo 2.12

Prescrizioni relative agli Atti di Terzi

A) Per impianti a terra, su serre o comunque con Altezza minima inferiore a 3 metri dovranno essere installati e funzionanti i seguenti sistemi di protezione delle Cose assicurate, pena la perdita del diritto all'Indennizzo,:

1. tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere del tipo "antifurto" o in alternativa prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione con sistemi ordinari (ad esempio cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese). Si precisa che questo sistema antifurto si intende richiesto solo ai fini della copertura dei danni di Furto;
2. Recinzione su tutto il perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto con Altezza minima 2 m, salvo il caso in cui regolamenti di Enti Pubblici Locali impongano altezze massime delle recinzioni inferiori, nel qual caso l'altezza della rete dovrà corrispondere all'altezza massima prevista dai regolamenti;
3. impianto antifurto o, in alternativa, sistema di videosorveglianza che produca un segnale di allarme presso un istituto di vigilanza, con cui deve essere previsto un collegamento in remoto tale da garantire un intervento entro 60 minuti dalla generazione del segnale di allarme.

Si intendono esentati dalle prescrizioni di cui ai precedenti punti 2 e 3 gli impianti installati su tetto di edifici posti all'interno di aziende costantemente presidiate dall'Assicurato stesso o da persone di cui egli

debba rispondere, **purché il ciclo produttivo preveda, pena la perdita del diritto all'Indennizzo, presenza di personale 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno;**

B) Per tutti gli altri tipi di impianti **dovrà essere installato e funzionante almeno uno tra i seguenti sistemi a protezione delle Cose assicurate:**

1. tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere del tipo "antifurto" o in alternativa prevedere un sistema che ne impedisca la libera rimozione con sistemi ordinari (ad esempio cacciavite, svitatore automatico, chiave inglese). Si precisa che questo sistema antifurto si intende richiesto solo ai fini della copertura dei danni di Furto;
2. impianto antifurto a protezione delle Cose assicurate che preveda il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza che venga allertato e che intervenga in loco in caso di allarme.
3. sistema di videosorveglianza in grado di produrre un segnale di allarme e che preveda il collegamento in remoto con un istituto di vigilanza (o in alternativa con le Forze dell'Ordine) con l'obbligo di intervento entro 60 minuti.

In caso di mancata adozione di uno dei sistemi sopra elencati, la garanzia verrà comunque concessa, ma con l'applicazione di Deducibili superiori, come riportato nel Simplo di Polizza.

Gli impianti sui tetti devono essere installati su edifici abitati, occupati o comunque non abbandonati, pena la perdita del diritto all'Indennizzo. Si precisa che per edificio abbandonato si intende un edificio su cui non sia attivata nessuna utenza oltre all'impianto fotovoltaico.

Per quanto riguarda il Furto, **è condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che l'atto sia avvenuto rompendo gli appositi sostegni a cui il Macchinario assicurato è fissato e a condizione che l'autore del Furto abbia avuto accesso alle Cose assicurate:**

- a) violando le difese esterne o le misure di sicurezza mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino

Per tutti gli impianti si precisa che **è condizione necessaria all'indennizzabilità dei danni da Furto e di Furto agli inverter, ai contatori, ai quadri elettrici ed agli interruttori**, che gli stessi siano custoditi all'interno di strutture i cui accessi siano chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni e che l'autore del Furto abbia violato i predetti accessi mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili.

Articolo 2.13 Facoltà di recesso

La Compagnia e il Contraente hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente Sub-Sezione mediante preavviso di giorni 14 (quattordici) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, sia per un singolo Modulo di attivazione che per tutta **la Polizza e quindi tutti i Moduli di attivazione.**

In tale caso la Compagnia, entro 45 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di Rischio non corso relativamente alla garanzia Atti di terzi per ciascun Modulo di attivazione per il quale è stato esercitata la facoltà di recesso.

Articolo 2.14 Esclusione denaro contante, carte valori e titoli di credito

Si precisa che si intendono esclusi denaro contante, carte valori e titoli di credito.

3 - Sezione II - Norme che regolano l'Assicurazione dei Danni Indiretti

Articolo 3.1

Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia indennizza le perdite di profitto – calcolate a termini dell'art. 3.4 - che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un Sinistro che abbia colpito le Cose assicurate ai sensi della **Sezione I , Sub Sezioni I e Sub Sezione II se attivata, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione di riferimento e nei quali il Macchinario stesso è ubicato, sempre che, pena la perdita del diritto all'Indennizzo:**

- tale Sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione I , Sub Sezioni I e Sub Sezione II se attivata;
- il Sinistro si sia verificato dopo la Data di entrata in esercizio;
- nel caso di impianti di potenza superiore a 1.000 kWp, il Macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo;
- nel caso di impianti di potenza superiore a 50 kWp esista una regolare attività di manutenzione dell'impianto contrattualizzata con un'azienda esterna oppure eseguita da personale interno **purché gli operatori deputati a tali attività siano provvisti di certificazione.** In ogni caso detta attività di manutenzione deve essere dimostrabile e tracciabile;

salve le eccezioni di cui ai successivi Artt. 3.2 – Esclusioni e 3.3 – Delimitazioni e detrazioni.

Articolo 3.2

Esclusioni

La Compagnia non risponde delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un Sinistro, ancorché indennizzabile a termini della Sezione I della Polizza causato da:

- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

La Compagnia non risponde inoltre di:

- penali o indennità o multe dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata (intendendosi per tale l'attività di produzione di energia elettrica) che si sarebbero rese necessarie, per qualunque motivo, anche se il Sinistro non si fosse verificato.

La Compagnia non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e

- confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere, atti di terrorismo e sabotaggio mediante attacchi di natura chimica e batteriologica;**
- difetto di rendimento del Macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
 - mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.

Articolo 3.3 Delimitazioni e detrazioni

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato **previa detrazione, per singolo Sinistro, degli importi indicati nel Simplo di Polizza**. In nessun caso la Compagnia indennizzerà somma superiore a quella indicata nella sezione danni indiretti nel Simplo di Polizza **per Sinistro e per annualità**.

Articolo 3.4 Determinazione dell'Indennizzo

Si procede alla determinazione dell'Indennizzo secondo le norme seguenti:

- a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore, relativamente alle quattro settimane antecedenti il Sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al Sinistro, prima della riparazione;
- c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - c1) Il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete;
 - c2) Il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D. M. del 19.02.07 relativo al conto energia, e sue successive modifiche ed integrazioni;
- d) L'Indennizzo complessivo è pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati nel Simplo di Polizza quali Franchigia.

Se, nei 120 giorni immediatamente successivi al termine del Periodo di Indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici devono essere detratti dall'Indennizzo come sopra determinato.

Qualora il pagamento dell'Indennizzo da parte della Compagnia fosse intervenuto prima dei 120 giorni suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione alla Compagnia dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

Articolo 3.5 Pagamento dell'Indennizzo

Ad integrazione dell'Art.1.20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per la presente sezione si conviene che:

- a) la Compagnia si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare all'Assicurato l'importo dovuto in base alla presente sezione relativo all'interruzione dell'attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell'importo dovuto.
- b) L'Assicurato potrà, trenta giorni dopo che la Compagnia avrà ricevuto debita notifica della perdita dell'interesse assicurato e avrà riconosciuto la propria responsabilità, richiedere come pagamento/i anticipato/i l'importo/gli importi minimo/i che la Compagnia concorderà come pagabile/i.
- c) La Compagnia sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di cui sopra nel caso in cui:
 - i. esistano dubbi circa il diritto dell'Assicurato all'Indennizzo, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto quando l'Assicurato fornirà la prova necessaria o la Compagnia accetterà la responsabilità;
 - ii. a seguito di qualsiasi perdita o Danno ovvero di interferenze o interruzioni dell'attività assicurata, siano state avviate indagini dell'Autorità competente nei confronti dell'Assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali indagini, fermo restando che se l'Assicurato verrà condannato per qualsiasi reato rispetto a qualunque richiesta di Indennizzo in base alla presente Polizza assicurativa, la copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.

Articolo 3.6

Periodo di Indennizzo

Il periodo massimo di Indennizzo e la Franchigia sono indicati nel Semplo di Polizza. Periodo di indennizzo e Franchigia temporale decorrono entrambi dalla data di denuncia del Sinistro.

Articolo 3.7

Sospensione dell'Assicurazione

In caso di inattività dell'impianto per cause diverse da quelle previste dalla Polizza, l'Assicurazione dei danni indiretti è sospesa fino al momento in cui l'attività assicurata viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'azienda è parziale, l'Assicurazione dei danni indiretti ha effetto limitatamente alla parte di impianto che continua ad essere in attività.

Il Premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Compagnia.

In caso di rinnovo il Premio per l'annualità successiva verrà concordato tenendo conto del periodo di inattività trascorso e della conseguente sospensione dell'Assicurazione dei danni indiretti.

Articolo 3.8

Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

Nel caso di un qualsiasi evento che dia adito ad una richiesta di Indennizzo secondo la Sezione II, si conviene che il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;**
- b) notificare tale evento alla Compagnia ed inviarne conferma scritta entro 48 ore.**
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fornire alla Compagnia a proprie spese una dichiarazione scritta contenente tutti i dettagli della richiesta di Indennizzo, entro e non oltre trenta giorni dall'interruzione o interferenza dell'attività assicurata ovvero entro un ulteriore periodo che la Compagnia può di volta in volta concedere per iscritto;**
- d) tenere a disposizione, tanto della Compagnia quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture, nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Compagnia e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, eventualmente accompagnati da una dichiarazione legalmente valida della veridicità della richiesta di risarcimento e di qualsiasi aspetto correlate.**

Inoltre:

la Compagnia ed i suoi incaricati hanno accesso illimitato alle strutture in cui si siano verificati tali perdite o danni, al fine di stabilire la possibile causa e l'entità della perdita o del Danno, il suo effetto sull'interesse assicurato, nonché al fine di esaminare le possibilità di ridurre al minimo l'interruzione o l'interferenza con l'attività assicurata e, se necessario, formulare ragionevoli raccomandazioni su come evitare o ridurre al minimo tale interruzione o interferenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi da parte dell'Assicurato o di chiunque operi per suo contro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

4 - Sezione III - Ricorso terzi

La presente Sezione III è subordinata alla Sez.I "Danni Diretti" e pertanto quanto non disciplinato all'interno della presente Sezione si riterrà normato in Sez.I "Danni Diretti". Si sottolinea inoltre che le "Esclusioni" di cui all'art. 2.2. della Sez.I "Danni Diretti" si intendono valide anche per la presente Sezione.

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un Sinistro al Macchinario assicurato, indennizzabile a termini di Polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10 % del Massimale stesso.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- **a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;**
- **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;**
- **da Furto;**
- **derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;**
- **derivanti da Responsabilità Civile professionale;**

sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i danni di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

Non sono comunque considerati terzi:

- I. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;**
- II. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- III. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell' art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia ha facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Il Massimale assicurato e i deducibili sono indicati nel Simplo di Polizza.

5 - Sezione IV - Condizioni particolari aggiuntive

Articolo 5.1

Estensione terremoto

(garanzia valida solo se richiamata nel frontespizio di Polizza)

Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un fenomeno tellurico e del suo proseguimento **limitatamente alle 72 ore successive all'evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.**

In caso di danni causati da terremoto **la garanzia è subordinata alla prova da parte dell'Assicurato che nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche.**

Il pagamento dell'Indennizzo è effettuato, per ciascun Sinistro che avvenga nel corso del periodo di Assicurazione, **previa detrazione del Deducibile specificatamente stabilito nel Simplo di Polizza. La Compagnia non indennizza somma superiore al 60% della somma assicurata nella partita Macchinario**, se non diversamente indicato nel Simplo di Polizza.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla presente garanzia mediante preavviso di giorni 14 (quattordici) da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In tale caso la Compagnia, entro 45 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di Rischio non corso relativamente alla presente garanzia.

Articolo 5.2

Cyber risk

La Società non indennizza i danni - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
- anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato.

La presente esclusione si applica anche ai danni conseguenti alle cose assicurate.

Articolo 5.3

Esclusione per danni da lesioni corporali, morte, morbo o malattia

In nessun caso la presente assicurazione copre eventuali perdite, danni, responsabilità o spese direttamente o indirettamente causati/derivanti da o dovuti/relativi a qualsiasi tipo di lesione corporale, morte, morbo o malattia.

Questa assicurazione non copre inoltre qualsiasi danno:

- derivante da o in relazione a qualsiasi timore o minaccia (effettiva o percepita) di lesioni corporali, morte, morbo o malattia;
 - direttamente o indirettamente causato da, risultante da o in relazione a qualsiasi azione intrapresa per o in qualsiasi modo connessa a controllare, prevenire, sopprimere qualsiasi focolaio di un morbo o di una malattia.
- Nel caso in cui, a causa di questa esclusione, un danno non sia indennizzabile a termini di Polizza, l'onere della prova contraria sarà a carico dell'Assicurato.

Data ultimo aggiornamento: 01 Luglio 2020

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.1631.CGA - ed. 07.2020



ZURICH[®]